Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N 64 DEL 29/03/2018

Oggetto:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS.81/2008 PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/02/2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 01/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - PEG - per l'anno 2018 e successive variazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e specificamente l'art. 107 relativo alle competenze dei responsabili di servizio;

RICHIAMATO il provvedimento n.7 in data 30/12/2016 del Sindaco del Comune di Bibbiano di nomina della dott.ssa Silvia Ramolini quale Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PREMESSO che il Comune di Bibbiano:

- ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- non dispone nel proprio organico di figure con la professionalità e le conoscenze richieste per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 18 del predetto D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

RILEVATO che, al fine di procedere all'affidamento di cui in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico ed in possesso delle competenze professionali adeguate a ricoprire tale ruolo in relazione ai compiti per cui deve essere nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

VISTI gli artt. 183 e 191 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000 riguardanti norme per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

VISTI:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare gli articoli 36 (Contratti sotto soglia), 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell'articolo 217 del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo in oggetto, l'importo stimato, sulla base dei costi sostenuti per servizi analoghi, è di € 1.000 (IVA esente);

DATO atto che è possibile effettuare gli affidamenti summenzionati senza ricorrere alla stazione appaltante istituita presso l'Unione Val D'Enza in quanto si procede per importo inferiore ad € 40.000,00;

PRESO atto che l'articolo 36 del D.Lgs.n.50/2016 stabilisce al comma 2 che, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, si può procedere: "*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

RITENUTO, quindi, di poter procedere ad affidamenti diretti trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 502 e 503, della L.n.208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno modificato l'art. 1, comma 450, della L. n.296/2006 e l'art. 15, comma 13 lett. D) del D.L. n.95/2012, come convertita nella L.n.135/2015, stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 che prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*

PRECISATO CHE:

- si procederà ad affidamento diretto;

- il fine da perseguire è l'adempimento dell'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i;
- l'oggetto dell'affidamento è la gestione della sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.n.81/2008 per il periodo aprile – giugno 2018;

VALUTATO che la ditta ALS MED s.r.l. con sede in via Cecati, n.13/G Reggio Emilia – P.I. IT02694480357 risulta in possesso di adeguata esperienza professionale in materia di gestione della sorveglianza sanitaria;

DATO ATTO CHE di tale impresa è stata verificata la regolarità contributiva mediante verifica presso lo sportello unico previdenziale;

RICHIAMATI altresì:
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 20 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CiVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013;

DATO atto che:
- le norme di tali codici si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione;
- è necessario mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, all'impresa contraente il codice di comportamento e il codice generale, affinché questa li metta a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati;
- in ogni contratto, si dovrà inserire e far sottoscrivere all'impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, richiamato dall'articolo 213, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l'ANAC determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 che fissa con decorrenza 1° gennaio 2018 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo inferiore a € 40.000,00 il contributo non è dovuto;

DATO ATTO, altresì che, ai fini della legge medesima, il Codice Identificativo Gare (CIG) per il servizio in oggetto è ZD922FC412;

ACCERTATA la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica ai sensi ed agli effetti dell'art.9, comma 1, numero 2, del DL n.78/2009 (convertito con modificazioni dalla L.102/2009);

D E T E R M I N A

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad affidare il servizio di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.n.81/2008 per il periodo aprile – giugno 2018 alla ditta ALS MED s.r.l. con sede in via Cecati, n.13/G Reggio Emilia – P.I. IT02694480357;
2) di impegnare la spesa di € 1.000 relativa all'affidamento al capitolo 213 "Spese per prestazioni professionali medico competente, Responsabile servizio di prevenzione e visite mediche" del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione 15, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato;
3) di dare atto che il Codice Identificativo Gare (CIG) per il servizio in oggetto è ZD922FC412.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMOLINI SILVIA / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.